

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
PER L'ATTUAZIONE REGIONALE DEL PIANO DI GESTIONE DEL CALABRONE
ASIATICO A ZAMPE GIALLE (VESPA VELUTINA) NEI TERRITORI DELLA
TOSCANA CENTRO E SUD" ANNUALITA' 2025**

TRA

La Regione Toscana – con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10 (C.F. e P. IVA:01386030488) – di seguito “Regione” – nella persona del Dott. Gennaro Giliberti, in qualità di Dirigente del Settore “Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”

E

L'Università di Firenze - Dipartimento di Biologia con sede in Sesto Fiorentino (FI), in Via Madonna del Piano 6 (C.F. e P.IVA: 01279680480) – di seguito “UNIFI-DBIO” – rappresentata dal Prof. Papini Alessio in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento di Biologia domiciliato per la carica presso il Dipartimento, autorizzato alla firma del presente atto con Procura Speciale Repertorio 5.444 Raccolta 4.147 Registrata a Firenze il 06/10/2021 numero 41631 serie 1T

VISTI

- Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l'altro agli Stati membri l'eradicazione rapida o il controllo di tali specie;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014;
- Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, con particolare riferimento agli articoli 19 e 22, che prevedono le misure di gestione/eradicazione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;
- Il Decreto del Ministro della transizione ecologica n.12 del 16 marzo 2022 inerente “Individuazione dei ruoli e dei compiti nell'ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per

l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230" che, in base all'art. 2 comma 2 del sopra richiamato decreto le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano conducono il monitoraggio con il supporto tecnico dell'ISPRA, avvalendosi, ove possibile, delle strutture già deputate all'attuazione dell'art. 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 11 della direttiva 2008/56/CE o di reti di monitoraggio in materia ambientale già presenti sul territorio;

RICHIAMATI

- La Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura" e ss.mm.ii.;

- La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive», con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

- Il Decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2022 "Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" a seguito del quale, sono state trasferite, secondo la ripartizione di cui al comma 1, art. 2, del Decreto stesso, sul bilancio regionale risorse pari a 380.000 euro per l'annualità 2022;

- Il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 371 del 28 settembre 2022 con cui sono state adottate le misure di gestione degli esemplari della specie calabrone asiatico a zampe gialle (*Vespa velutina*);

- la Deliberazione di Giunta regionale del 12 dicembre 2022 n.1405 "D.Lgs 230/17 - interventi di gestione/eradicaione di specie aliene invasive – organizzazione delle attività e destinazione delle risorse del fondo nazionale" con la quale sono state previste risorse pari ad euro 70.000,00 per l'attuazione in ambito regionale del piano di gestione della specie calabrone asiatico a zampe gialle (*Vespa velutina*) per l'annualità 2024;

- la Deliberazione di Giunta regionale del 7 agosto 2023 n. 957 "D.lgs. 230/17; Del. G.R. n. 1405/2022; DEFR 2023 Progetto regionale 27 Intervento 2.8.XII. Approvazione delle modalità attuative regionali del Piano di gestione del calabrone a zampe gialle, vespa velutina. Annualità 2023"

- la Deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2023 n. 1083 "D. lgs. 230/17;DEFR 2023 - Del. G.R. n. 957/2023 - Approvazione degli accordi di collaborazione scientifica con l'Università di Pisa DBIO e DVET e con l'Università di Firenze DBIO, per l'attuazione regionale del Piano di gestione del calabrone a zampe gialle, Vespa velutina."

- la "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Approvazione", di cui alla Deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91, e nello specifico il Progetto 27 "Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani)" - Obiettivo 8 "Equilibrio faunistico del territorio ", intervento di cui al undicesimo alinea: "Interventi per il controllo e contenimento della fauna alloctona";

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la Deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 2023 n. 658 "Dlgs. 230/17; Del. G.R. n. 1405/2022; DEFR 2024 Progetto regionale 27 Intervento 8.XI.Approvazione delle modalità attuative regionali del Piano di gestione del calabrone a zampe gialle, vespa velutina ed approvazione degli accordi di collaborazione scientifica con l'Università di Pisa DBIO e DVET e con l'Università di Firenze DBIO. Annualità 2024"

- l' Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'attuazione regionale del piano di gestione del calabrone asiatico a zampe gialle (vespa velutina) nei territori della Toscana nord e aree costiere sottoscritto nel mese di settembre 2024, come disposto dalla DGR n. 658/2024, dalla Regione Toscana e dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;

PREMESSO CHE

- è necessario proseguire nell'attuazione delle attività di coordinamento del sistema di monitoraggio attivo e passivo, di validazione delle segnalazioni, di rilevamento dei nidi anche con metodi sperimentali e formazione/aggiornamento del personale addetto alla distruzione/neutralizzazione dei nidi di vespa velutina (fauna alloctona) come definite nel Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 371 del 28 settembre 2022;

- il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, contempla le attività di studio e ricerca attraverso il monitoraggio delle specie aliene presenti sul territorio regionale e l'applicazione sperimentale di strumentazioni e metodi oltre che attività di formazione legate al controllo delle specie aliene tra cui il calabrone asiatico a zampe gialle (Vespa velutina);

- risulta necessario formalizzare il rapporto di collaborazione tra Regione Toscana e Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, anche per l'annualità 2025, come già avvenuto nel 2023 e nel 2024, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionale, per la realizzazione delle attività nei territori della Toscana centro e della Toscana sud, per l'attuazione in ambito regionale del Piano di gestione della specie Vespa velutina;

- che le Parti come sopra individuate, continuano ad operare ed a mantenere uno costante scambio di informazioni nel contesto della rete Stop velutina (<https://www.stopvelutina.it/>) e che, considerato il potenziale di diffusione della specie aliena vi è la necessità di implementare la condivisione dei dati e delle evidenze scientifiche anche con Enti scientifici di riferimento regionale e nazionale (Università di Pisa Dipartimento di Biologia e Dipartimento di Scienze veterinarie, CREA di Bologna) e con amministrazioni, esterne al territorio regionale, impegnate nelle attività di gestione della Vespa velutina (Regioni: Liguria e Emilia Romagna);

RILEVATO CHE

- i soggetti di cui al presente accordo sono organismi di diritto pubblico, ai quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali la corretta gestione del patrimonio ambientale e faunistico;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo con UNIFI-DBIO costituisce requisito fondamentale per garantire un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche, per la prosecuzione dell'attuazione del Piano nell'annualità 2025 che assicurino un idoneo sistema di coordinamento delle fasi operative nei territori della Toscana centro e della Toscana sud;

- occorre continuare il coordinamento scientifico della rete Stop velutina (<https://www.stopvelutina.it/>) della quale i soggetti elencati al punto precedente sono tra i partner fondatori e che, oltre a costituire uno strumento utile al coinvolgimento di enti di ricerca di riferimento nazionale (CREA di Bologna) ed apicoltori delle regioni limitrofe, rappresenta un funzionale collettore per la raccolta delle segnalazioni da parte della società civile;

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI DEFINISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo la Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari e UNIFI-DBIO si impegnano a collaborare per perseguire proficuamente gli obiettivi di interesse comune per la realizzazione delle attività inerenti l'attuazione regionale del Piano di gestione del Calabrone asiatico a zampe gialle (Vespa velutina), di seguito "Piano" per l'annualità 2025.

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/90, di continuità con l'Accordo stipulato nell'anno 2024, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione e UNIFI-DBIO per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo 5.

Art. 3 – Oggetto dell'attività

Le attività del presente accordo si articolano all'interno dell'attuazione regionale del Piano di gestione del Calabrone asiatico a zampe gialle (*Vespa velutina*) di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 371 del 28 settembre 2022, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del n..... e secondo quanto definito nell'allegato A al presente accordo;

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, supervisiona le attività previste nell'attuazione regionale del Piano di gestione della specie aliena ed assicura la collaborazione necessaria con UNIFI-DBIO e gli altri Soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano, al fine di garantire il coordinamento delle attività previste.

Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 4 – Responsabili dell'attività

Responsabili del presente Accordo sono:

- per la Regione Toscana Direzione Agricoltura e sviluppo rurale: Dott. Gennaro Giliberti Responsabile del Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.";
- per UNIFI-DBIO la Prof.ssa Rita Cervo;

Art. 5 – Attività e impegni reciproci

Il Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" della Regione Toscana ha competenza istituzionale per lo svolgimento delle attività derivanti dall'esecuzione delle attività poste in essere dal presente accordo anche ai fini delle verifiche conseguenti alle attività svolte e rispettiva rendicontazione, come disposto dalla DGR del2024 n.....:

UNIFI-DBIO, partecipa all'attuazione regionale del Piano, come disposto dalla citata deliberazione e secondo quanto dettagliato nell'allegato A al presente accordo, con l'esecuzione delle seguenti attività:

- Gestione e coordinamento dell'attività di monitoraggio attivo e supporto scientifico all'individuazione dei nidi anche applicando metodologie sperimentali, nei territori della Toscana centro e sud coordinandosi con i Soggetti scientifici che svolgono analoghe attività nei territori della Toscana nord;
- Validazione delle segnalazioni;
- Realizzazione dell'attività di aggiornamento del personale indicato dalle Associazioni apistiche, che, come disposto dalla suddetta DGR deln....., attua le attività di monitoraggio e distruzione/neutralizzazione dei nidi
- Analisi dei dati di monitoraggio e di distruzione/neutralizzazione dei nidi di vespa velutina e predisposizione di periodici report sull'attività svolta secondo le indicazioni previste dal Piano di gestione del Calabrone asiatico a zampe gialle (*Vespa velutina*) di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 371 del 28 settembre 2022.

UNIFI-DBIO garantisce, oltre al coordinamento scientifico delle attività previste dal piano, lo scambio di informazioni ed evidenze scientifiche con Soggetti scientifici che svolgono analoghe

attività nei territori della Toscana nord e zone costiere e con Enti di ricerca di riferimento nazionale per la gestione della specie aliena (CREA di Bologna) e PA al di fuori dei confini regionali.

Art. 6 – Tavolo tecnico

Prosegue per l'annualità 2025 l'operatività del tavolo tecnico, comprendente funzionari del Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" in rappresentanza della Regione Toscana e gli esperti scientifici di UNIFI-DBIO oltre gli altri Soggetti coinvolti nell'attuazione regionale del Piano di gestione della vespa velutina come individuati dalla DGR n. 957/2023 (Università di Pisa Dipartimento di Scienze veterinarie e Dipartimento di Biologia e Associazioni apistiche maggiormente rappresentative in ambito regionale). Compiti del tavolo tecnico sono di definire i dettagli e coordinare le attività previste dal presente accordo e dall'analogo accordo previsto con l'Università di Pisa nell'ambito dell'attuazione del Piano regionale e verificare periodicamente lo stato di realizzazione delle attività, apportando eventuali correttivi in funzione dell'attuazione regionale del Piano.

Art. 7 – Onere complessivo e erogazione del finanziamento

Il valore complessivo delle attività di oggetto del presente accordo è stimato in euro 19.375,00.

Gli oneri a carico della Regione Toscana sono pari ad euro 15.500,00 corrispondenti al 80% del valore complessivo, mentre quelli a carico di UNIFI-DBIO sono pari a euro 3.875,00 corrispondenti al 20% del valore complessivo delle attività.

La Regione Toscana si impegna a trasferire a UNIFI-DBIO, tramite il suo organismo pagatore ARTEA, che provvede al pagamento degli interventi previsti nei programmi regionali ai sensi dell'art. 2 comma 2b L.R. 60/99. la quota di contributo come segue:

- € 12.400,00 quale prima quota del contributo, alla data di sottoscrizione del presente accordo, previa emissione di relativa nota di addebito e trasferimento tramite girofondo in Banca d'Italia sul conto 0036739;

- € 3.100,00 quale quota a saldo del contributo a conclusione dell'attività, previa trasmissione di una relazione conclusiva sulle attività svolte, della rendicontazione circa le modalità di utilizzo del contributo corrisposto della relativa nota di addebito con trasferimento tramite girofondo in Banca d'Italia sul conto 0036739 che dovranno essere inviate entro trenta giorni dalla conclusione del presente accordo all'indirizzo PEC della Regione (regionetoscana@postacert.toscana.it). La sola relazione conclusiva dovrà anche essere anticipata tramite e-mail al responsabile tecnico-scientifico Dott. Gennaro Giliberti (gennaro.giliberti@regione.toscana.it).

L'oggetto dell'accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali svolte dall'Università di Firenze - DBIO e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972 e non non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 600/73.

Art. 8 - Durata recesso e rinnovo

A seguito della data di sottoscrizione (intesa come data di apposizione ultima firma in caso di firme non contestuali), il presente accordo di collaborazione avrà durata di nove mesi. Eventuali

variazioni non sostanziali al presente atto potranno essere disposte tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 9 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendono tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire contestualmente eventuali controversie che possono sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni di legge applicabili.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra personale dell'ente sottoscrittore coinvolto nelle attività ed UNIFI-DBIO.

Art. 10 – Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà comune tra le Parti. I risultati dell'attività di ricerca sono di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi. La Regione può comunque far uso dei dati e dei risultati della ricerca, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali.

Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente accordo, così come nei due anni dalla sua conclusione effettiva, a mantenere riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni anche in fase di studio, il *know-how* e quant'altro comunicato da una parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente accordo in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte del proprio dipendente collabori esterni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: (a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; (b) che sono intervenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; (c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione rilascio ricevuta dall'altra parte; (d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; (e) che ciascuna Parte è tenuta a divulgare in relazione all'oggetto (Art. 3), attività (Art. 5) e finalità del presente accordo; (f) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di procedimento giudiziale. Sono comunque esonerate dall'obbligo di segretezza i report periodici e la relazione finale.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni di prodotti di natura esplicitamente riservata.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, in vigore dal 25 Maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del d.lgs. 196/2003 così come modificato con d.lgs. n. 101/2018, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente accordo- le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. 15-21 della citata normativa.

Qualora le attività di cui al presente accordo comportino un trattamento di dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno pertanto la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti dichiarano che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Le parti si impegnano altresì a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente accordo.

Ciascuna delle Parti non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte dell'altra alla disciplina in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento EU 679/2016. In ogni caso, la parte che con la propria azione od omissione abbia dato origine alla violazione terrà indenne l'altra per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità che ne siano conseguenza.

Art. 12 – Codice di comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 13 - Spese ed oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente, ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze in maniera virtuale.

Per la Regione Toscana
il Resp.le Settore "Produzioni Agricole,
Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno
agli investimenti delle imprese agricole

Per l'Università di Firenze
Dipartimento di Biologia
Prof. Alessio Papini

e agroalimentari”
Dott. Gennaro Giliberti,

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Attuazione regionale del Piano di gestione del calabrone a zampe gialle, Vespa velutina nei territori della Toscana centro e sud. Annualità 2024

**Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni:
Regione Toscana e Università di Firenze-Dipartimento di Biologia
ai sensi della DGR. del 03 giugno 2024 n. 658**

1. Premessa

Il presente accordo rientra nell'intervento attuativo regionale del "Piano di gestione del calabrone a zampe gialle, Vespa velutina", di cui alla DGR del 03 giugno 2024 n. 658, attuato ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, del Decreto del Ministro della transizione ecologica n.12 del 16 marzo 2022 inerente "Individuazione dei ruoli e dei compiti nell'ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230" e del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 371 del 28 settembre 2022 con cui sono state adottate le misure di gestione degli esemplari della specie calabrone asiatico a zampe gialle (Vespa velutina).

Vespa velutina nigrithorax (o calabrone dalle zampe gialle) rappresenta una notevole minaccia sia per l'ambiente, con l'azione predatrice sugli impollinatori selvatici, che per il settore agricolo, con il suo impatto sull'apicoltura e sui servizi di impollinazione delle colture umane operati dalle api.

La rapida diffusione di Vv in Europa ha avuto significativi impatti ecologici, economici e sulla salute pubblica, portando alla sua inclusione nella lista delle specie aliene invasive di rilevanza unionale (regolamento di esecuzione della Commissione UE 2016/1141).

Nel 2013 la specie ha raggiunto l'Italia dal confine meridionale tra Francia e Liguria, dove si trova ora massicciamente presente. In Liguria sono stati distrutti più di 2200 nidi da agosto 2015 a luglio 2019 grazie a LIFE STOPVESPA (<https://www.vespavelutina.eu/en-us/the-project/Achieved-results>), ma, nonostante i notevoli sforzi, la diffusione del calabrone dalle zampe gialle in Italia non è stata arrestata. Infatti, Vv è stata segnalata per la prima volta nel nord della Toscana nel 2017, e la regione rappresenta il percorso naturale di invasione verso il sud della penisola italiana. La presenza di Vv nel territorio della Toscana è in aumento anno dopo anno, con oltre 80 apiari dove la presenza di Vv è stata costantemente registrata nel 2022 (www.stopvelutina.it).

Le associazioni di apicoltori presenti sul territorio in collaborazione con l'università di Firenze e Pisa (afferenti insieme al CREA di Bologna al gruppo Stopvelutina <https://www.stopvelutina.it/>), già da anni stanno cercando di monitorare la presenza di tale calabrone alieno nella Regione e di vagliare strategie di controllo per contrastarne e contenerne l'espansione.

2. Descrizione dell'intervento

L'intervento, come dettagliato nell'allegato C alla DGR del2024 n., prosegue l'attività di gestione del sistema di sorveglianza per il controllo della specie aliena Vespa velutina sul territorio Toscano, basato sull'attuazione di un efficiente sistema di monitoraggio e conseguente intervento di distruzione/neutralizzazione dei nidi individuati che per risultare efficiente, deve prevedere un'efficiente attività di coordinamento scientifico a livello territoriale.

Per la realizzazione dell'intervento la Regione ha previsto, anche per l'anno 2025, l'attivazione una collaborazione scientifica con le Università Toscane con le quali è stata già attivata una collaborazione nell'annualità 2024, attraverso l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della

L. 241/90 con l'Università di Pisa (Dipartimento di Biologia e di Scienze Veterinarie) e dall'Università di Firenze Dipartimento di Biologia di seguito UNIFI- DBIO .

3. Attività previste

Secondo quanto disposto dall'allegato B alla DGR n..... in continuità con l' annualità 2024, il coordinamento scientifico dell'attuazione del Piano nelle aree territoriali della Toscana centro e sud prevede le seguenti attività:

- Gestione del coordinamento scientifico della rete di monitoraggio attivo negli apiari nelle aree centro e sud del territorio regionale;
- Raccolta delle segnalazioni provenienti dal monitoraggio attivo e passivo (utilizzo rete telematica Stop velutina <https://www.stopvelutina.it/>) provenienti dalle suddette aree del territorio regionale;
- Elaborazione dei dati raccolti con l'attività di monitoraggio nelle suddette aree del territorio regionale;
- Attività di formazione/aggiornamento del personale impiegato nell'attività di distruzione/neutralizzazione dei nidi di vespa velutina individuati con l'attività di monitoraggio;
- Predisposizione di report periodici a cadenza trimestrale contenenti i dati del monitoraggio e dell'attività di distruzione/neutralizzazione dei nidi.

Il sistema di monitoraggio è caratterizzato da un'adeguata copertura spaziale e costituito dall'integrazione di diversi metodi tra loro complementari ovvero: una rete di trappole attrattive; il controllo a vista davanti agli alveari; una rete di monitoraggio grazie a segnalazioni sul sito Stopvelutina.

Un'altra azione fondamentale riguarda l'organizzazione di sessioni formative/di aggiornamento destinate ai tecnici, al fine di trasferire loro adeguate conoscenze sull'impiego delle attrezzature per il rilevamento dei nidi attraverso radiotracking, nonché sessioni rivolte al personale incaricato delle operazioni di distruzione/neutralizzazione dei nidi, in maniera da garantire la sicurezza delle operazioni.

Le attività di formazione/aggiornamento, potranno coinvolgere anche soggetti operanti in altre regioni limitrofe attive nella lotta alla specie aliena (es. Emilia Romagna), al fine di consolidare ulteriormente la collaborazione tra amministrazioni ed enti scientifici nell'ambito della condivisione delle informazioni sulla specie vespa velutina e la diffusione di buone pratiche gestionali.

4. Ruolo delle parti contraenti

Il Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" della Regione Toscana ha competenza istituzionale per lo svolgimento delle attività di supervisione dell'attuazione del piano e della redazione del rapporto annuale e rendicontazione al Ministero competente nei tempi stabiliti dal Decreto del Ministro della transizione ecologica n.12 del 16 marzo 2022 inerente "Individuazione dei ruoli e dei compiti nell'ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230" anche ai fini della rendicontazione.

UNIFI-DBIO responsabile del coordinamento scientifico del piano per le aree centro e sud della Toscana, effettuerà le seguenti attività:

- Gestione del coordinamento scientifico della rete di monitoraggio attivo negli apiari nelle aree centro e sud del territorio regionale;
- Raccolta delle segnalazioni provenienti dal monitoraggio attivo e passivo (utilizzo rete telematica Stop velutina <https://www.stopvelutina.it/>) provenienti dalle suddette aree del territorio regionale;
- Elaborazione dei dati raccolti con l'attività di monitoraggio nelle suddette aree del territorio regionale;

- Attività di formazione/aggiornamento del personale impiegato nell'attività di distruzione/neutralizzazione dei nidi di vespa velutina individuati con l'attività di monitoraggio.
- Predisposizione di report periodici e della relazione conclusiva, contenenti i dati del monitoraggio e dell'attività di distruzione/neutralizzazione dei nidi .

5. *Oneri finanziari*

Ai sensi del presente accordo, Regione Toscana si impegna a coprire parte dei costi sostenuti dall'Università di Firenze attraverso un contributo di € 15.500,00 per le attività di cui al precedente paragrafo 4, erogate con le modalità definite all'art.7 dello schema di accordo.

UNIFI-DBIO per lo svolgimento delle attività mette a disposizione il proprio personale esperto, le competenze tecnico scientifiche connesse alle specifiche attività di studio e ricerca oltretché le strutture e le attrezzature necessarie per l'elaborazione e l'interpretazione dei dati di monitoraggio come dettagliato nel quadro riepilogativo dei costi delle attività sotto riportato.

Tab.1 Quadro riepilogativo dei costi previsti per le singole attività di cui al presente Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Attività	Costo a carico di UNIFI DBIO	Contributo regionale	Costo totale attività
Coordinamento scientifico dell' attività della rete di monitoraggio nei territori della Toscana centro e sud (compreso il monitoraggio passivo tramite la rete stop-vespa velutina e l'utilizzo per il rilevamento dei nidi del radiotracking,) e dell'attività di distruzione nidi compresa la formazione del personale addetto a tale attività incaricato dalle Associazioni apistiche	2.800	7.800	10.600
Elaborazione dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio/distruzione dei nidi e realizzazione dei report periodici e relazione conclusiva	1.075	7.700	8.775
Totale	3.875	15.500	19.375

Il contributo previsto nell'accordo è da ritenersi fuori campo applicazione IVA degli art. n.1 e n. 4 del DPR n.633/72 e s.m., in quanto il rapporto contrattuale si configura come accordo istituzionale fra soggetti pubblici ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990.